

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Triola Roberto Michele	- Presidente -
Dott. Goldoni Umberto	- Consigliere -
Dott. Nuzzo Laurenza	- Consigliere -
Dott. D'Ascola Pasquale	- Consigliere -
Dott. San Giorgio Maria Rosaria	- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (OMISSIS) proposto da:

A.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato G. A., che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati R. M., B. G.;

- ricorrente -

contro

S.S. (OMISSIS);

- intimata -

sul ricorso (OMISSIS) proposto da:

S.S., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato G. F., che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati G. G., P. G.;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

A.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato G. A., che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati B. G., R. M.;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 1782/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2012 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l'Avvocato G. A. difensore del ricorrente che si riporta agli atti;

udito l'Avv. G. F. difensore della controricorrente e ricorrente incidentale che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G. A. che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.

FATTO

1. - Con atto di citazione notificato il 15 ottobre 1998, A. A. conveniva innanzi al Tribunale di Roma S. S., per ottenere il pagamento del compenso, di cui alla nota pro forma n. 2 del 1999, cui sosteneva di avere diritto in relazione all'attività professionale svolta, quale dottore commercialista, in favore della convenuta in una complessa attività di riorganizzazione della holding C.S.I.I. – (OMISSIS) s.p.a., gruppo delle cui quote societarie per il 37 per cento era titolare la S..

S.S. si costituiva in giudizio e contestava il fondamento della domanda, assumendo di avere già soddisfatto integralmente l'attore con il versamento a saldo della somma di lire 1.530.000.000 effettuato in data 1 ottobre 1998, come precedentemente concordato.

2. - Con sentenza depositata in data 1 marzo 2003, il Tribunale di Roma rigettava la domanda.

3. - A.A. proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata in data 11 aprile 2006.

Per quanto rileva nella presente sede, la Corte territoriale, premesso che i capitoli di prova articolati dall'appellante non soddisfacevano la esigenza della specificazione dei fatti sui quali i testimoni dovevano deporre, e comunque avevano ad oggetto circostanze irrilevanti, osservava, nel merito, che A.A., come risultava dalla chiara dizione della lettera che aveva inviato alla sua assistita S. con allegata la convenuta parcella n. 35/98 del 1 ottobre 1998, aveva ammesso di aver concordato l'importo di lire 1.530.000.000 quale compenso per le prestazioni professionali rese in favore dell'appellata "in merito ai rapporti familiari e societari delle sue partecipazioni".

Secondo la Corte d'appello, poi, doveva ritenersi che ulteriori attività professionali svolte da A.A. successivamente al 1 ottobre 1998 costituissero completamento di quelle iniziate nel periodo antecedente al 1 ottobre 1998 e dovessero intendersi anch'esse regolarmente compensate con il versamento della somma indicata nella parcella. L'espressione "concordata parcella" non lasciava adito a dubbi in ordine alla volontà delle parti, e, pertanto, non era ammissibile il ricorso ad ulteriori canoni ermeneutici al fine di individuare una diversa volontà.

4. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre l' A. sulla base di due motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resiste con controricorso la S., che ha anche proposto ricorso incidentale, cui l' A. ha resistito con controricorso.

DIRITTO

1. - Deve, preliminarmente, procedersi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. alla riunione del ricorso principale e di quello incidentale siccome proposti nei confronti della medesima sentenza.

2. - Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., nonché delle norme e dei principi in materia di onere della prova (art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c.) e del D.M. 10 ottobre 1994, n. 645, art. 8, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Nel mezzo si possono individuare due censure. Con la prima si contesta la correttezza della conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata in ordine alla esistenza di un accordo tra le parti per compensare l'intera attività professionale svolta a favore della S. con il versamento della somma di lire 1.530.000.000. Con la seconda, logicamente subordinata, si deduce che, anche volendo ammettere l'esistenza di tale accordo, lo stesso non poteva riguardare anche il compenso per l'attività professionale svolta successivamente al pagamento dell'importo in questione. Per quanto riguarda il primo profilo, si deduce che il giudice di secondo grado avrebbe dato per provato l'accordo scritto tra le parti, mentre di esso non vi è traccia agli atti di causa, tra cui si rinveniva solo un atto esecutivo di tale presunto accordo (l'emissione della "parcella convenuta"), il quale, però, avrebbe potuto avere un oggetto più limitato dell'accordo in questione. Deduce ancora il ricorrente principale che la Corte di merito avrebbe violato l'art. 1362 c.c., per aver fatto riferimento al solo tenore letterale del presunto accordo (come desumibile dalla lettera di accompagnamento della parcella), senza tenere conto di vari altri elementi i quali avrebbero potuto indurla ad una diversa conclusione. Sarebbe, poi, errato ed inconferente anche l'esplicito riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, al canone ermeneutico finale di cui all'art. 1371 c.c. ed al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto. A parte la contraddittorietà del richiamo al ricordato articolo, che presuppone una oscurità nel testo del contratto, che, invece, la Corte di merito ha negato sulla base del tenore letterale dell'atto, la norma de qua impone una interpretazione della volontà dei contraenti tale da realizzare l'equo contemperamento dei rispettivi interessi, mentre nella specie sarebbe stata penalizzata immotivatamente una sola parte, il professionista, in contrasto anche con una interpretazione del contratto secondo buona fede. La sentenza è poi censurata con riferimento al convincimento, da essa espresso, che con il pagamento della "parcella convenuta" sarebbero state ricompensate anche le prestazioni professionali successive, di notevole (e non scarsa, come ritenuto dalla Corte di merito) rilevanza.

1.2. - La illustrazione della censura si conclude con la formulazione dei seguenti quesiti di diritto, a norma dell'art. 366-bis c.p.c.:

"Se, ai sensi dell'art. 1362 c.c., l'interpretazione della volontà dei contraenti di un accordo verbale possa fondarsi esclusivamente sul senso letterale delle parole, nonostante appunto l'assenza di forma scritta";
"Se, ai sensi dell'art. 1362 c.c., possa considerarsi tenore letterale di un "precedente accordo" quello non

dell'accordo stesso, ma di atto successivo, in assenza di chiare circostanze di fatto che consentano di affermare la comune intenzione dei contraenti di ritenere quest'ultimo integralmente e definitivamente esecutivo dell'accordo medesimo"; "Se, ai sensi dell'art. 1362 c.c., comma 2, l'interprete, per determinare la comune intenzione delle parti, debba valutare il loro comportamento complessivo e non solo taluni comportamenti delle parti stesse"; "Se, ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c., la volontà dei contraenti di un accordo verbale debba essere necessariamente ricostruita sulla base dei criteri ulteriori e sussidiari rispetto a quello del senso letterale delle parole"; "Se, nel caso di consulenza continuativa, il pagamento fatto in favore del professionista possa considerarsi ricomprensivo anche le prestazioni successive, benchè alla data del pagamento non determinate nè determinabili, soprattutto con riguardo alla loro durata"; "Se incomba sul debitore, convenuto dal creditore per il pagamento di compensi per attività professionale e che opponga di aver già saldato il dovuto, l'onere di dimostrare che il pagamento effettuato costituisca effettivamente un saldo".

3.1. - La censura è infondata quanto ai due primi profili.

3.2. - Sul primo, va considerato che sarebbe spettato al ricorrente in via principale provare che la emissione della fattura era la esecuzione parziale di un accordo dal contenuto più ampio e non soltanto ipotizzarne l'esistenza.

3.3. - Quanto al richiamo all'art. 1371 c.c., premesso che la sentenza impugnata ha fatto riferimento a detta norma ed al criterio dell'interpretazione del contratto secondo buona fede solo ad abundantiam, essendosi basata essenzialmente sull'art. 1362 c.c., occorre sottolineare che, per quanto nella sentenza impugnata abbondino i riferimenti ai canoni interpretativi del contratto, in realtà la Corte di merito non ha interpretato un contratto la cui formulazione potesse in astratto dare adito a dubbi, ma ha desunto l'esistenza di un accordo con un ben determinato contenuto dal comportamento e da dichiarazioni dell'attuale ricorrente principale il cui significato era univoco.

E' appena il caso di ricordare che l'accertamento circa la conclusione di un contratto da parte del giudice del merito non è sindacabile in sede di legittimità se è il frutto, come nella specie, di una motivazione immune da vizi logici e giuridici.

3.4. - E', invece, meritevole di accoglimento l'ultimo profilo della doglianza. In considerazione del fatto che costituisce nozione di comune esperienza che di regola il compenso viene corrisposto all'esito della prestazione professionale, risulta, infatti, del tutto apodittica l'affermazione della sentenza impugnata secondo la quale con la corresponsione dell'importo di cui alla parcella le parti avrebbero inteso compensare anche le prestazioni future e non ancora determinate dell' A..

4.1. - Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 184-bis, 230 e 244 c.p.c., artt. 2697 e 2721 c.c., anche in relazione agli artt. 1362 e ss. c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Il ricorrente si duole della mancata ammissione delle prove dedotte.

4.2. - La illustrazione della doglianza si conclude con la formulazione dei seguenti quesiti di diritto ai sensi dell'art. 366- bis c.p.c.: "Se è errata per violazione di legge la sentenza che fonda il convincimento di irrilevanza dei mezzi istruttori sulla erronea applicazione delle norme di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e ss. c.c."; "Se i capitoli di prova testimoniale e di interrogatorio formale indicati con i nn. da 1 a 16 alle pagg. 43-50 dell'atto di appello soddisfino i requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 230 e 244 c.p.c.": "Se sia consentito provare a mezzo di interrogatorio formale della cliente l'esecuzione e l'oggetto di un'attività di assistenza e consulenza verbale".

5.1. - La doglianza è infondata.

5.2. - E' sufficiente, al riguardo, considerare che la Corte capitolina, con motivazione corretta ed esaustiva, che si sottrae ad ogni censura, ha ritenuto insufficiente, al fine di consentire al giudice la verifica della pertinenza della prova offerta, ed alla parte appellata la formulazione di un'adeguata prova contraria, la esposizione dei fatti oggetto di prova.

6. - Resta assorbito dall'accoglimento parziale del primo motivo del ricorso principale l'esame dell'unico motivo del ricorso incidentale, concernente il regolamento delle spese disposto dalla sentenza impugnata.

7. Conclusivamente, deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale, rigettato il secondo, assorbito il ricorso incidentale.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa va rinviata ad un diverso giudice - che viene designato in altra sezione della Corte d'appello di Roma, cui è demandato altresì il regolamento delle spese del presente giudizio -che riesaminerà la controversia alla luce dei rilievi svolti sub 3.4.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo, assorbito il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 17 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2012